



**POLITECNICO
DI TORINO**

***SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
PER IL POLITECNICO DI TORINO***

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Il Responsabile Unico del Procedimento

- Dott.ssa Michela Gabbiano -



Indice

Capo 1 – Natura e oggetto dell'appalto

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Art. 2 - Norme applicabili

Art. 3 - Durata del contratto

Art. 4 - Valore dell'appalto

Art. 5 - Coperture assicurative in essere

Art. 6 - Corrispettivo

Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

Art. 8 - Subappalto

Capo 2 - Caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio e obbligazioni contrattuali

Art. 9 - Caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio

Art. 10 - Varianti introdotte dalla stazione appaltante

Art. 11 - Obbligazioni contrattuali

Art. 12 - Eventuali altri servizi

Capo 3 – Cauzioni e garanzie

Art. 13 - Cauzione provvisoria

Art. 14 - Cauzione definitiva

Art. 15 - Obblighi assicurativi a carico del Broker

Capo 4 - Termini per l'esecuzione

Art. 16 - Tempi

Capo 5 - Oneri e obblighi a carico dei contraenti

Art. 17 - Obblighi dell'Affidatario

Art. 18 - Obblighi del Politecnico

Art. 19 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 20 - Posta elettronica certificata

Capo 6 - Norme finali

Art. 21 - Verifica di conformità

Art. 22 - Clausola risolutiva espressa

- Art. 23 - Diffida ad adempiere e risoluzione del contratto
- Art. 24 - Risoluzione del contratto per sopravvenienza di Convenzioni Consip
- Art. 25 – Inadempienze e penali
- Art. 26 - Esecuzione in danno
- Art. 27 – Disdetta del contratto da parte dell'Affidatario
- Art. 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
- Art. 29 - Recesso del Politecnico di Torino
- Art. 30 - Foro competente
- Art. 31 - Riservatezza
- Art. 32 - Spese
- Art. 33 - Responsabile del procedimento
- Art. 34 - Referente unico del Broker
- Art. 35 - Rinvio

CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di Brokeraggio assicurativo professionale, consistente nell'attività di assistenza e gestione dei servizi assicurativi d'Ateneo finalizzato all'individuazione delle soluzioni assicurative più idonee a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi, l'assistenza in fase di gara, la stipulazione e la gestione dei contratti assicurativi.

L'Affidatario dovrà eseguire il servizio nel rispetto delle modalità, dei tempi e dei livelli di servizio descritti nel presente C.S.O., nel suo complesso, che dovranno essere in ogni caso garantiti nonché accettati incondizionatamente dai concorrenti in fase di presentazione dell'offerta.

Nell'appalto si intendono comprese le prestazioni di manodopera, la fornitura dei materiali ed ogni altro onere non specificatamente elencato, ma necessario per l'esecuzione a regola d'arte del servizio oggetto di affidamento.

Art. 2 - Norme applicabili

I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della gara sono regolati dal D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dalla normativa di settore D.lgs. 209/2005 e s.m.i., dalle condizioni generali e particolari del servizio riportate nel presente Capitolato Speciale d'oneri e per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, dal Codice Civile, nelle parti compatibili, nonché dalle leggi statali e regionali, comprensive dei relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto.

Art. 3 - Durata del contratto

Il contratto avrà durata di anni tre decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.

Ai sensi dell'art. 63, comma 5, D.lgs. 50/2016 s.m.i., il Politecnico di Torino, entro tre mesi dalla scadenza del contratto, verificata la qualità del servizio offerto ed accertate le ragioni di convenienza, potrà procedere, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, all'affidamento di servizi analoghi a quelli affidati con il presente appalto, per ulteriori tre anni.

In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il Broker, su richiesta dell'Ateneo, si impegna a collaborare nell'attività per un periodo massimo di 120 giorni, al fine di consentire il graduale passaggio di competenze.

Il Politecnico di Torino si riserva la facoltà di prorogare il contratto, per un periodo non superiore a 6 mesi, qualora nel termine ordinario di scadenza del contratto non sia conclusa la procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente.

Art. 4 - Valore o Ammontare dell'appalto

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 D.lgs. 50/2006 e s.m.i., e ai soli fini dell'individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi, il valore complessivo dell'appalto (oltre IVA), comprensivo delle opzioni (ripetizione e proroga) è pari a complessivi € **697.125,00**.

Il valore stimato come sopra indicato corrisponde all'importo massimo presunto delle provvigioni calcolato sull'importo dei premi assicurativi attualmente in corso e moltiplicato per il periodo massimo di durata contrattuale (comprensivo di arrotondamenti).

Il valore dell'appalto sarà determinato nel suo preciso ammontare in relazione alla provvigione offerta dall'Affidatario, in sede di gara, che sarà applicata ai premi imponibili richiesti dalle Compagnie assicurative per la stipula dei contratti di assicurazione.

Nell'importo del servizio di Brokeraggio sono compresi tutti i servizi elencati e dettagliati nel presente capitolato speciale d'oneri nonché i servizi che la normativa vigente in materia pone a carico del Broker.

Valutate le caratteristiche e le modalità del servizio oggetto del presente capitolato, gli oneri della sicurezza sono da ritenersi pari a zero.

Art. 5 - Coperture assicurative in essere

A titolo indicativo, si riportano di seguito i dati relativi alle polizze assicurative stipulate dal Politecnico di Torino, intermedie al momento dell'indizione della presente procedura di gara e rilevanti ai fini del relativo affidamento:

Polizza	Compagnia	Scadenza polizza	Ultimo premio annuo lordo (al 31.03.2017)	Premio imponibile (al 31.03.2017)	Ultima regolazione premio *	Imponibile regolazione premio *
Incendio e altri rischi	Reale Mutua Assicurazioni (in coassicurazione con Unipol)	31.03.2018	€ 212.198,09	€ 173.577,11	€ 4.771,52	€ 3.903,07
Furto e Rapina	Reale Mutua Assicurazioni (in coassicurazione con Unipol)	31.03.2018	€ 14.600,00	€ 11.942,74		
Infortuni cumulativa	Allianz S.p.A.	31.03.2018	€ 125.200,00	€ 122.146,34	€ 15.876,82	€ 15.489,58
Kasko	Lloyd's - Catlin	31.03.2018	€ 20.225,70	€ 17.820,00		
Responsabilità civile	Reale Mutua Assicurazioni (in coassicurazione con Unipol)	31.03.2018	€ 40.005,00	€ 32.723,92	€ 5.615,95	€ 4.593,82
Responsabilità civile-patrimoniale	Lloyd's - Arch	31.03.2018	€ 20.704,62	€ 16.936,29		
Tutela legale Dirigenti	Roland	31.03.2018	€ 415,66	€ 342,81		
Sanitaria	Generali Italia S.p.A.	31.03.2018	€ 536.660,00 §	€ 523.570,73 §	€ 30.758,00 **	
Mission	UniSalute S.p.A.	31.03.2018	€ 22.500,00	€ 21.586,35		

* relativa all'annualità assicurativa 01.04.2015 – 31.03.2016

** relativa all'annualità assicurativa 01.04.2016 – 31.03.2017, non ancora corrisposta al momento dell'indizione del presente appalto

§ importo comprensivo del premio a carico dell'Ateneo, corrisposto per il personale tecnico-amministrativo **€ 453.440,00 (imponibile € 442.380,49)** e della somma dei premi, a carico dei singoli assicurati, relativi alle adesioni volontarie (personale docente e nuclei familiari), corrispondente ad **€ 83.220,00 (imponibile € 81.190,24)**.

Nota bene: La Stazione Appaltante si riserva di richiedere l'intermediazione di ulteriori contratti assicurativi (a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: le polizze dei veicoli di proprietà dell'Ateneo) entro il limite massimo del 10% del valore posto a base di gara.

Art. 6 - Corrispettivo

L'attività di Brokeraggio oggetto del presente appalto sarà remunerata nella misura della percentuale indicata in sede di offerta, per il tramite delle Compagnie di Assicurazioni con le quali saranno stipulate le coperture assicurative della Stazione Appaltante. Tale provvigione riconosciuta al Broker verrà indicata dalla Stazione Appaltante nel bando di gara per l'affidamento dei contratti assicurativi.

Il premio che la Stazione Appaltante corrisponderà alle Compagnie di Assicurazione, per il tramite del Broker, sarà comprensivo della provvigione spettante al Broker medesimo.

Pertanto il servizio in oggetto non comporterà spese dirette a carico del Politecnico di Torino, né presenti, né future, per compensi, rimborsi o quant'altro.

Parimenti il Politecnico di Torino non sarà tenuto a corrispondere al Broker alcun compenso o indennità nel caso in cui le procedure avviate per la scelta dell'Assicuratore, indette con la consulenza del Broker, siano dichiarate deserte per mancanza di offerenti.

Il pagamento dei premi relativi alle polizze intermedie, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale s'impegna e si obbliga a versarli alle Compagnie interessate, in nome e per conto del Politecnico di Torino nei termini e con le modalità convenuti con le Compagnie stesse.

Sull'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte delle Compagnie assicuratrici, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili della Stazione Appaltante e, pertanto, il mandato di pagamento fatto valere a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per la Stazione Appaltante.

Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

L'assunzione dell'appalto di cui al presente C.S.O. da parte dell'Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici. In particolare, l'Affidatario, all'atto della firma del contratto, accetta tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge nonché quelle contenute nel presente capitolato. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione alla prestazione da rendere ed ai prezzi offerti. L'assunzione dell'appalto implica il pieno rispetto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza.

Art. 8 - Subappalto

In relazione all'affidamento di cui al presente C.S.O., la Stazione Appaltante non ammette la possibilità che l'Affidatario proceda al subappalto.

CAPO 2 – CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI

Art. 9 - Caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio

Il Broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di supporto in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni indicate in via principale e non esaustiva:

1. identificazione, analisi e valutazione dei rischi, ivi compreso il rischio patrimoniale e artistico;
2. analisi dei contratti assicurativi in essere e relativo monitoraggio, al fine di evidenziare eventuali opportuni adattamenti, con proposta di programma assicurativo finalizzato alla ottimizzazione delle coperture assicurative e alla limitazione dei costi a carico dell'Ateneo;
3. adeguamento delle polizze assicurative in essere, in relazione a eventuali modifiche normative, giurisprudenziali in materia e in considerazione delle mutate esigenze dell'Ateneo in tempi tali da permettere l'adeguamento alla norma senza incorrere in sanzioni;
4. aggiornamento nel tempo dello stato dei rischi per i quali si rende necessaria una copertura assicurativa, anche in relazione a eventi dannosi verificatisi, con indicazione degli accorgimenti atti a ridurre l'incidenza dei rischi stessi e dei relativi costi assicurativi;

5. segnalazione tempestiva dell'insorgenza di eventuali nuovi rischi ovvero delle mutate condizioni degli stessi fornendo l'assistenza necessaria all'eventuale modifica o adeguamento delle polizze in essere;
6. fornire, su richiesta della Stazione Appaltante, quotazioni per coperture assicurative specifiche;
7. fornire, in ogni momento, informazioni e valutazioni sui mercati assicurativi, in particolare sulle condizioni di solidità economica, specialmente per settore di rischio e rispetto degli obblighi contrattuali delle diverse Compagnie Assicurative nazionali ed internazionali;
8. individuazione delle Compagnie di assicurazione, in occasione di indagini di mercato;
9. predisposizione dei capitolati d'oneri e relativa modulistica per l'affidamento dei servizi assicurativi, consulenza nella redazione degli atti di gara, con indicazione dei premi presunti, degli oneri e degli eventuali interventi migliorativi: detta documentazione dovrà essere messa a disposizione dell'Ateneo da parte del Broker non oltre 45 giorni dopo la stipula del contratto di Brokeraggio. L'assistenza del Broker si estenderà inoltre alla valutazione delle offerte pervenute in fase di gara, alla eventuale verifica di congruità rispetto a quanto richiesto nei capitolati di gara e alla successiva fase contrattuale;
10. verifica della coerenza e uniformità delle polizze rispetto ai capitolati di gara prima della trasmissione alla Stazione Appaltante per la sottoscrizione, non oltre 15 giorni prima della decorrenza della polizza;
11. collaborazione alla gestione amministrativa delle polizze dell'Ateneo, acquisite anche a seguito di nuove procedure di gara ed assistenza alla Stazione Appaltante sotto il profilo tecnico in tutte le relative vicende contrattuali (variazioni contrattuali, emissioni di appendici, scambio di documenti e dichiarazioni annuali, certificazioni e relazioni assicurative, etc.);
12. gestione delle scadenze dei sinistri e delle scadenze relative ai pagamenti dei premi assicurativi e alle regolazioni degli stessi per le polizze intermedie, provvedendo ad inoltrare tempestivamente (con almeno 30 giorni di anticipo) alla Stazione Appaltante appositi avvisi di scadenza;
13. gestione dei sinistri attivi e passivi, con eventuale utilizzo di adeguati supporti informatici che garantiscano la tracciabilità certificata dello scambio di documenti: assistenza tecnica e, se necessaria, legale e trattazione per conto e nell'interesse della Stazione Appaltante delle pratiche relative ai sinistri – occorsi durante il periodo contrattuale nonché quelli già verificatisi e pendenti alla data di conferimento dell'incarico - con le modalità adeguate ad ogni tipologia di rischio e gestione autonoma delle prescrizioni dei sinistri stessi, assicurando il tempestivo pagamento da parte delle Compagnie assicuratrici delle somme spettanti;
14. a seguito di specifica richiesta della Stazione Appaltante, fornire tempestivamente un report informativo relativo allo stato di trattazione di uno specifico sinistro, con sintetica descrizione del contenuto dei contatti intercorsi tra il Broker e la Compagnia assicuratrice;
15. assistenza continua in merito ad ogni eventuale problematica assicurativa che possa insorgere nel corso dell'esecuzione del servizio, da prestare anche telefonicamente e con disponibilità a fissare incontri su richiesta dell'Amministrazione, previo congruo preavviso in relazione all'urgenza della questione prospettata;
16. fornire, con cadenza semestrale, riepiloghi informativi sulle polizze intermedie, in relazione a:
 - sinistri denunciati, suddivisi per polizza;
 - sinistri senza seguito, suddivisi per polizza;
 - sinistri liquidati e relativo importo, suddivisi per polizza;
 - sinistri in trattazione ed importo posto a riserva, suddivisi per polizza;
17. predisposizione di pareri in materia assicurativa a seguito di richiesta della Stazione Appaltante;
18. provvedere all'aggiornamento e alla formazione del personale universitario, almeno con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta intervengano novità in materia di assicurazioni; il numero massimo di persone da formare è stimabile in non più di 20 unità;
19. disponibilità alla partecipazione quali relatori ad incontri informativi sulla materia assicurativa per categorie di personale universitario;
20. elaborazione di un rapporto annuale che sintetizzi gli elementi principali del programma assicurativo, gli interventi effettuati e le attività da attuare;

21. pieno supporto alla Stazione Appaltante e al Broker subentrante al termine del contratto di appalto, fino a esaurimento delle pratiche amministrative necessarie per il passaggio dei contratti assicurativi e dei sinistri al nuovo Broker, con obbligo di consegna di tutti i dati e le informazioni atte alla prosecuzione del servizio, compresi i report di analisi sullo stato dei rischi dell'Ateneo.

Nota bene 1: L'effettuazione della stima, ai fini assicurativi, del valore dei beni mobili ed immobili a qualunque titolo amministrati dall'Ateneo verrà affidata a Società altamente qualificata nel settore tramite apposita procedura espletata dalla Stazione Appaltante: nell'ambito del presente appalto non saranno presi in considerazione né affidati servizi aggiuntivi che prevedano tale stima.

Nota bene 2: Le prestazioni sopra descritte dovranno essere rese dall'Affidatario anche relativamente alle polizze già in corso alla data di decorrenza del contratto, senza che lo stesso possa nulla pretendere a titolo di compenso o anche di semplice rimborso spese nei confronti del Politecnico di Torino e/o delle Compagnie assicuratrici, fino alla scadenza contrattuale delle polizze stesse di cui al precedente articolo 5, data in cui il compenso già prestabilito a termini di bando di gara dei servizi assicurativi diverrà di competenza del Broker Affidatario del presente appalto.

Le attività da effettuare, a seguito di richieste specifiche della Stazione Appaltante, dovranno essere svolte nei tempi indicati di volta in volta nelle richieste medesime.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici della Stazione Appaltante né può impegnare la medesima se non preventivamente autorizzato.

La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza della Stazione Appaltante.

Il Broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome della Stazione Appaltante, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente alla Stazione Appaltante.

Art. 10 - Varianti introdotte dalla Stazione Appaltante

La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere nel corso dell'esecuzione variazioni al contratto, nei limiti previsti dall'art. 106, D.lgs. 50/2016.

In relazione a quanto previsto dal comma 11 del citato art. 106, la durata del contratto potrà essere prorogata limitatamente al tempo strettamente necessario (non superiore a 6 mesi) per la conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente; in tal caso il Broker è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

Art. 11 - Obbligazioni contrattuali

Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente Capitolato Speciale d'Oneri e nell'offerta tecnica presentata dall'Affidatario in sede di gara, e, pertanto, quest'ultimo si impegna ad eseguire il servizio, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la sua realizzazione in conformità ai documenti predetti.

L'Affidatario svolgerà l'incarico nell'interesse del Politecnico di Torino, osservando tutte le indicazioni e le richieste provenienti dallo stesso, secondo criteri di diligenza professionale e secondo rapporti di trasparenza con le Compagnie di assicurazione, obbligandosi a depositare presso l'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

L'Affidatario si obbliga a garantire la fattibilità dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, in ogni sua fase. Il Broker dovrà inoltre, garantire la completezza delle proposte di copertura necessarie per l'Ateneo in relazione ai rischi afferenti, con conseguente responsabilità della Società di Brokeraggio, in caso di accertata esposizione a rischi non rilevati e non segnalati.

Alla scadenza del contratto, l'Affidatario medesimo dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto, completo e graduale passaggio delle competenze al nuovo Broker.

Art. 12 - Eventuali altri servizi

Eventuali altri servizi, offerti dal Broker in sede di gara per il servizio in questione, devono essere prestati nei termini dell'offerta tecnica nonché accettati dal Politecnico di Torino.

CAPO 3 – CAUZIONI E GARANZIE

Art. 13 - Cauzione provvisoria

A garanzia dell'affidabilità dell'offerta, è richiesta a norma dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016 la costituzione di una cauzione provvisoria.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'Affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo; ai non aggiudicatari verrà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

In relazione alle modalità di costituzione della cauzione si rinvia al disciplinare di gara.

Art. 14 - Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, l'Affidatario è tenuto a prestare a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, una garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale, ovvero nella maggiore misura stabilita ai sensi del citato articolo 103.

La predetta garanzia dovrà essere costituita mediante cauzione prestata con le modalità previste dall'art. 93, comma 2, del D.lgs. 50/2016 o mediante fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative in possesso dei requisiti di cui al comma 3 del citato art. 93, e dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della predetta garanzia definitiva potrà essere ridotto qualora l'Affidatario risulti in possesso delle certificazioni previste all'art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016, nella misura ivi indicata. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà presentare alla stazione appaltante copia delle predette certificazioni in corso di validità.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui al presente paragrafo comporta la decadenza dall'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

In caso di escussione, anche parziale della predetta cauzione definitiva, la stessa dovrà essere reintegrata fino a concorrenza del suo ammontare originario entro 5 gg. lavorativi dalla richiesta della Stazione Appaltante.

Art. 15 - Obblighi assicurativi a carico dell'Affidatario

L'Affidatario assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni che possono capitare in relazione al presente affidamento, tenendo manlevato ed indenne il Politecnico per ogni e qualsiasi danno che possa derivare a chiunque in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente capitolato.

A tale scopo il Broker dovrà stipulare, con oneri a suo carico, una polizza assicurativa per negligenze o errori professionali di cui agli articoli da 110/112 del D.lgs. 209/2005 e s.m.i. con un massimale pari ad almeno € 5.000.000,00=(cinquemilioni/00).

Resta tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcirsi da parte del Broker per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque il Broker medesimo.

Il Politecnico di Torino, con esplicita clausola, sarà costituito beneficiario della polizza fino alla concorrenza del danno da esso subito, relativamente ai danni causati all'Ente. Detta polizza dovrà comprendere tutte le richieste di risarcimento danni eventualmente presentate da terzi nei confronti dell'Ateneo per fatti o atti riconducibili all'esercizio dell'attività del Broker oggetto del presente capitolato, fermo l'obbligo del Broker stipulante la polizza, di pagare alle scadenze i relativi premi.

La polizza dovrà avere durata non inferiore a quella del contratto. Il Broker risponde dei danni causati, in corso di vigenza contrattuale, anche se rilevati dopo la scadenza del servizio, di cui al presente capitolato.

L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per il Politecnico di Torino e pertanto qualora il Broker non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto.

CAPO 4 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 16 - Tempi

L'avvio del servizio oggetto del presente appalto dovrà avvenire entro il termine contrattualmente stabilito, pena l'applicazione di penalità.

La documentazione di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi dovrà essere messa a disposizione del Politecnico di Torino da parte del Broker, non oltre 45 giorni dopo la stipula del contratto di Brokeraggio.

Le attività che verranno effettuate dal Broker a seguito di richieste specifiche del Politecnico di Torino, dovranno essere svolte nei tempi indicati di volta in volta nelle richieste medesime.

Il Broker dovrà inoltre provvedere a segnalare al Politecnico di Torino le scadenze nella gestione dei sinistri, i pagamenti dei premi assicurativi e delle regolazioni degli stessi per le polizze intermedie, inoltrando all'Ateneo, con almeno 30 giorni di anticipo, appositi avvisi di scadenza; dovrà infine fornire, con cadenza semestrale, riepiloghi informativi sulle polizze intermedie, in relazione ai sinistri.

L'eventuale sostituzione di risorse umane che non dovessero rispettare — ad insindacabile giudizio del Politecnico di Torino - i requisiti richiesti in termini di livello professionale e competenza tecnica, verrà richiesta dall'Ateneo per iscritto e dovrà essere soddisfatta dal Broker entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta inoltrata a cura del Responsabile del Procedimento.

CAPO 5 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI CONTRAENTI

Art. 17 - Obblighi dell'Affidatario

Il Broker, nell'espletamento del servizio si impegna a:

- impiegare propri mezzi e risorse assumendosi tutti gli oneri necessari all'espletamento dell'incarico, nonché assumendo tutti i rischi connessi all'esecuzione dello stesso;
- svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, al bando di gara e all'offerta presentata in sede di gara, nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste fornite dal Politecnico di Torino;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività del Politecnico di Torino;
- non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del Politecnico di Torino;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo, impegnare il Politecnico di Torino senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest' ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti con il Politecnico di Torino;
- mettere a disposizione dell'Ateneo ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;

- fornire esauritive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto del Politecnico di Torino;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
- mantenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del codice civile;
- sostenere tutte le spese, derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto;
- collaborare attivamente con il Responsabile del Procedimento, adottando le azioni più idonee a conseguire contratti assicurativi, mirati alle effettive esigenze assicurative del Politecnico di Torino ed un'efficiente gestione globale dei rischi;
- collaborare con il Direttore dell'Esecuzione per la gestione contratti assicurativi.

Inoltre il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare ai competenti organi del Politecnico di Torino; il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi dell'Ateneo.

Art. 18 - Obblighi a carico del Politecnico

Il Politecnico, con riferimento ai contratti assicurativi intermediati, si impegna a:

- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale si rapporta, per conto del Politecnico di Torino con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale svolgimento di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

Art. 19 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Il Broker è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136 /2010 e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge e s.m.i.

E' consentito al Broker d'incassare i premi per il tramite del proprio conto corrente separato di cui all'art. 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), identificato e comunicato alla stazione appaltante quale conto "dedicato" ai sensi della legge n. 136/2010, senza necessità di accendere un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti connessi al presente affidamento.

Art. 20 - Posta Elettronica Certificata (PEC)

Il Broker, entro giorni 30 (trenta) dalla comunicazione di aggiudicazione, dovrà attivare, qualora ne fosse sprovvisto, un indirizzo di Posta Elettronica Certificata; quest'ultimo diverrà lo strumento privilegiato con il quale la Stazione Appaltante comunicherà con la società di brokeraggio e la Direzione dell'Esecuzione del Contratto.

CAPO 6 - NORME FINALI

Art. 21 -Verifica di conformità

Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione, se nominato, ed emette il certificato di regolare esecuzione se accerta che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato

realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

Nel caso di difformità delle prestazioni o parti di esse alle specifiche tecniche minime contrattuali e/o alle pattuizioni concordate in sede di affidamento, il Politecnico potrà richiedere all'Affidatario di eliminare a proprie spese – entro il termine di 15 giorni - le difformità riscontrate, fatto salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'Affidatario e la risoluzione del contratto.

Art. 22 - Clausola risolutiva espressa

Il contratto di appalto è risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- a. frode, a qualsiasi titolo, da parte del Broker nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b. situazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore;
- c. manifesta incapacità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, violazione delle prescrizioni minime previste nel presente capitolato e nell'offerta presentata in fase di gara;
- d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- e. nel caso di perdita dell'iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi (R.U.I.);
- f. stipulazione o sottoscrizione di atti e/o documenti che possano in qualche modo impegnare l'Ente senza il preventivo ed esplicito consenso dello stesso;
- g. nel caso di gravi violazioni degli obblighi contrattuali (arbitraria sospensione e ingiustificata mancata esecuzione, grave ritardo, in particolare nella redazione dei capitolati tecnici di polizza necessari per la scelta delle compagnie di assicurazione, difetti nell'esecuzione del servizio, servizio non conforme alle condizioni del presente capitolato speciale ed agli altri elaborati di gara, nonché all'offerta del Broker;
- h. ritardo nell'avvio del servizio rispetto alle date di decorrenza del medesimo che saranno individuate dal Politecnico di Torino;
- i. qualora l'Affidatario non si adoperi per ricercare attraverso la definizione del programma assicurativo le migliori condizioni di mercato possibili;
- j. reiterato inadempimento alle disposizioni del Responsabile del Procedimento e del Direttore dell'Esecuzione riguardanti le modalità e le tempistiche di esecuzione del servizio: il terzo inadempimento costituisce causa risolutiva espressa;
- k. subappalto non autorizzato della prestazione;
- l. cessione totale o parziale del contratto
- m. mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine indicato dal Politecnico;
- n. ingiustificata interruzione o sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'Appaltatore;
- o. DURC irregolare per due volte consecutive durante il periodo dell'esecuzione contrattuale;
- p. violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- q. qualora l'Appaltatore risultasse destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- r. qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa;
- s. in tutti i casi in cui, in violazione di quanto prescritto dall'art. 3 della legge 136/2010 e dall'art. 7, comma 1, lett. a) DL. 187/2010 le transazioni finanziarie relative al contratto siano state effettuate senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- t. in caso di gravi ed accertate violazioni del Codice di Comportamento del Politecnico di Torino

- u. in tutti gli altri casi previsti dalla disciplina di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

I casi elencati ai punti precedenti saranno contestati al Broker per iscritto dal Responsabile del Procedimento previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. La risoluzione verrà comunicata tramite raccomandata A/R o altra modalità prevista dalla legge entro 60 giorni dal verificarsi o dall'avvenuta conoscenza della condizione risolutiva.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l'Amministrazione non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Impresa di qualsivoglia natura.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, il Politecnico di Torino, oltre all'applicazione delle penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Resta salva ed impregiudicata la possibilità per il Politecnico di Torino di procedere alla risoluzione del contratto, anche al di fuori delle ipotesi qui previste, in caso di gravi ed oggettive inadempienze da parte del Broker, oltre che nei casi espressamente previsti dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016.

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D.lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante procederà ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento si applica la disciplina prevista dall'art. 48, comma 17 e 18 del D.lgs. 50/2016.

Art. 23 - Diffida ad adempiere e risoluzione del contratto

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto richiesto, la Stazione Appaltante ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere le prestazioni pattuite, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, fissando un termine perentorio non superiore a 15 giorni entro il quale l'Affidatario si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Contratto è risolto di diritto.

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il Contratto, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'Affidatario e l'applicazione delle penali già contestate.

La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte dell'Affidatario dei maggiori danni subiti dal Politecnico.

Il Politecnico comunicherà all'Autorità Nazionale Anticorruzione le violazioni contrattuali riscontrate all'Affidataria in fase di esecuzione del contratto, di cui sia prevista la segnalazione dalla Determinazione AVCP n. 1/2008.

Art. 24 - Risoluzione del contratto per sopravvenienza di Convenzioni Consip

In base a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 3 del D.L. 95/2012, come convertito dalla legge 135/2012, e dell'art. 1, comma 450 della legge 296/2006, il Politecnico di Torino procederà alla risoluzione del contratto stipulato all'esito della presente procedura qualora, nel corso dell'esecuzione, i servizi oggetto di affidamento si rendano disponibili nell'ambito di una convenzione stipulata:

- da Consip, ai sensi dell'art. 26 della legge 488/1999
- ovvero, dalla centrale di committenza regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 455 della legge 296/2006.

Art. 25 - Inadempienze e penali

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto del Politecnico di Torino a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni, per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione del servizio, il Politecnico di Torino, nel caso emergano disservizi imputabili a responsabilità del Broker, si riserva di applicare le seguenti penali.

In caso di ritardo nell'avvio del servizio rispetto al termine stabilito dalla Stazione appaltante, il Politecnico si riserva di applicare una penale giornaliera di Euro 250,00. Il massimo ritardo ammesso è di giorni 20. Ove il predetto ritardo superi i 20 giorni, è facoltà del Politecnico di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

Per quanto concerne le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta esecuzione del servizio, il Politecnico di Torino potrà applicare le seguenti penali:

- mancata trasmissione al Politecnico delle comunicazioni e della documentazione di cui al precedente art. 9 (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: la documentazione di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi, documenti da presentare a seguito di richieste specifiche del Politecnico di Torino, avvisi di scadenza, report informativi e riepiloghi sulle polizze intermedie, etc.) nei tempi previsti dal presente capitolato: il Politecnico di Torino applicherà - per le prime due infrazioni - una penale di Euro 500,00/giorno=; la terza infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 C.C.;
- mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente capitolato, con particolare rimando ai precedenti articoli 9 e 17: il Politecnico potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata, a sua discrezione, da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo Euro 500,00 - per ogni disservizio riscontrato.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione scritta trasmessa via PEC o con altra modalità prevista dalla legge dell'inadempienza a seguito della quale l'impresa affidataria avrà facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro e non oltre 7 giorni dalla data della contestazione, fermo restando in ogni caso l'applicazione della penalità nella misura indicata.

Le penali saranno liquidate mediante escussione della cauzione definitiva, con obbligo del Broker di procedere, nel corso del contratto, alla sua eventuale reintegrazione.

Art. 26 - Esecuzione in danno

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso - eccettuati i casi di pen - di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Affidatario, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Politecnico, dandone opportuna comunicazione, potrà sostituirsi all'Affidatario nell'esecuzione delle prestazioni ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Affidatario, oltre ad applicare le previste penali.

Art. 27 - Disdetta del contratto da parte dell'Affidatario

Qualora l'Affidatario intenda disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra società di Brokeraggio a titolo di risarcimento danni.

In questo caso nulla è dovuto all'Affidatario per gli eventuali investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

Art. 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 106, comma 13, D.lgs. 50/2016.

Art. 29 - Recesso del Politecnico di Torino

Il Politecnico può recedere dal contratto in qualunque tempo, secondo quanto previsto dall'art. 109 D.lgs. 50/2016, cui si rinvia.

Art. 30 - Foro competente

Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del contratto sono di competenza del Foro di Torino.

Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un'equa e ragionevole composizione dell'eventuale vertenza, prima di adire le vie legali.

Art. 31 - Riservatezza

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs.196/2003 e ss.mm.ii. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 32 - Spese

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono poste a carico dell'Affidatario.

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine, assolta in modalità virtuale.

Il contratto, debitamente sottoscritto in modalità digitale, è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'artt. 5, comma 2, e 39 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 33 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è Dott.ssa Michela Gabbiano.

Il Responsabile del procedimento cura il corretto svolgimento del servizio e vigila sull'osservanza contrattuale adottando le misure coercitive eventualmente necessarie, ivi compresa l'applicazione delle penali.

Art. 34 - Referente unico del Broker

L'Affidatario dovrà confermare, prima dell'inizio del servizio oggetto dell'appalto, il nominativo del Referente responsabile per il servizio, con gli estremi di iscrizione all'Albo dei Broker ex Legge 792/1984 e D.lgs. 209/2005 e ss.mm.ii., cui competerà il ruolo di interlocutore con il Politecnico per ogni questione inerente l'esecuzione del contratto.

Il Referente dovrà essere di provata capacità, adeguata competenza nell'ambito di applicazione dell'appalto, con piena conoscenza delle norme che ne regolano lo svolgimento, con poteri e mezzi adeguati a garantire tutti gli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato.

Il Politecnico si rivolgerà direttamente a tale Referente per ogni informazione o problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato e sottoscritto in nome e per conto del Broker. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate, ai sensi e per gli effetti di legge.

Il Referente deve essere reperibile nei normali orari di lavoro, fornendo un numero di telefono cellulare e deve regolarmente aggiornare il Responsabile del Procedimento sullo svolgimento del servizio. Nei periodi di ferie o altra assenza, il Referente deve indicare altra persona formalmente designata dal Broker in sua temporanea sostituzione. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse all'attenzione del Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge.

La sostituzione, durante lo svolgimento dell'incarico di tale soggetto deve avvenire con altro di pari professionalità ed in possesso dei predetti requisiti previsti per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 35 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato speciale si rimanda alle norme del codice civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.